

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento
(Estensore: LIUZZI)

Roma, 18 settembre 2014

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (n. 105)

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che esso reca l'attuazione della direttiva 2012/28/CE, che istituisce un quadro giuridico diretto a promuovere la digitalizzazione e la diffusione delle cosiddette "opere orfane", ovvero le opere e gli altri contenuti protetti dai diritti d'autore o dai diritti connessi e il cui titolare dei diritti non sia stato individuato o, se individuato, non sia stato rintracciato, lasciando impregiudicata la disciplina relativa alle cosiddette "opere fuori commercio" (le opere protette dal *copyright* ma non più disponibili sul mercato) e a quelle anonime o pseudonime;

ricordato che l'obiettivo della predetta direttiva rientra nelle azioni fondamentali dell'agenda digitale europea, così come previsto dalla comunicazione della Commissione intitolata "Un'agenda digitale europea" (COM(2010) 245);

considerato che l'armonizzazione della normativa in oggetto, tra i vari Stati membri, favorisce la libera circolazione nel mercato interno delle opere orfane e dei relativi beni e servizi che incorporano tali contenuti culturali;

considerato che lo schema di decreto legislativo individua, quali titolari della facoltà di utilizzo delle opere orfane, le biblioteche, gli istituti di istruzione, i musei, gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico, che possono utilizzarle unicamente per scopi connessi alla loro missione di interesse pubblico, in particolare la conservazione, il restauro e la concessione dell'accesso a fini culturali e formativi, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva;

considerato che i predetti istituti svolgono un ruolo importante nella creazione di biblioteche digitali europee (per esempio "Europeana"), utilizzando tecnologie che consentono la digitalizzazione di massa di opere in formato cartaceo, la ricerca e l'indicizzazione, e aumentano il valore delle collezioni delle biblioteche, aprendo nuovi orizzonti a ricercatori e studiosi;

rilevata la corrispondenza delle altre disposizioni dello schema di decreto legislativo, con le rispettive disposizioni della direttiva, come riportato anche nella tabella annessa alla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo;

ribadito quanto già espresso in data 7 luglio 2011, dalla 14^a Commissione permanente, in sede di esame in "fase ascendente" della proposta COM(2011) 289, e in particolare che, al fine di conferire un'accezione meno soggettiva all'espressione "ricerca diligente", sarebbe opportuno definire dei parametri o degli *standard* comuni a tutti gli Stati membri, a cui fare riferimento per accertare il carattere "diligente" della ricerca svolta, in aggiunta all'elenco minimo di fonti da consultare (capoverso "art. 69-*septies*" che riprende l'allegato alla direttiva 2012/28/UE),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Pietro Liuzzi

Al Presidente
della 7^a Commissione permanente
S E D E